

Trattamento fiscale

Anche il partner paga l'aliquota applicata a coniuge e figli

di **Angelo Busani**

Si discute animatamente circa un atteso aumento delle aliquote dell'imposta di successione. Ad oggi, la tassazione inerente la trasmissione ereditaria è la seguente:

- se eredi siano il coniuge, il componente di una unione civile o i parenti in linea retta del *de cuius* l'aliquota è del 4% sul valore dell'attribuzione eccedente la soglia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario (se quindi il defunto lascia il coniuge e un figlio e un'eredità del valore di 2,3 milioni di euro, si tassa con il 4% il valore di 300mila euro);
- se eredi siano fratelli e sorelle del *de cuius* va applicata l'aliquota del 6% al valore dell'attribuzione eccedente la soglia di 100mila euro per ciascun beneficiario (e così, se il defunto lascia il coniuge e due fratelli, con attribuzione di 1,5 milioni per ciascuno, il coniuge è tassato con il 4% del valore di 500mila euro mentre ciascun fratello è tassato con il 6% del valore di 1,4 milioni);
- se eredi siano altri parenti del defunto fino al quarto grado (ad esempio, un cugino del defunto), affini in linea retta del defunto (il genero, il suocero) oppure affini in linea collaterale del defunto fino al terzo grado (un cognato), l'aliquota da applicare al valore ereditato è del 6% e, in questo caso, non è prevista alcuna franchigia;
- se, infine, succedano al defunto soggetti diversi da quelli elencati in precedenza, si applica

Prelievo al 4% solo se oltre il milione di euro. Ai conviventi si applicano le regole più onerose

l'aliquota dell'8%, senza franchigie. È, quest'ultimo, il frequente caso dei conviventi di fatto (independentemente dal fatto che si tratti di una convivenza registrata): per le convivenze, infatti, la nostra legge non prevede regole particolari in materia di imposta di successione.

Il valore cui applicare le aliquote è, di regola, il valore "corrente" dei beni che compongono l'asse ereditario. Ad esempio, il denaro liquido va considerato per il suo valore nominale e i titoli quotati in Borsa vanno considerati per il valore della loro quotazione al giorno del decesso.

Per assolvere l'obbligo di pagamento dell'imposta di successione occorre presentare all'agenzia delle Entrate il modello 4 (e cioè la cosiddetta dichiarazione di successione, reperibile presso ogni ufficio locale dell'Agenzia o sul suo sito internet), predisposto per segnalare al fisco l'identità del defunto e dei suoi successori nonché la composizione dell'asse ereditario.

La dichiarazione di successione

La presentazione della dichiarazione di successione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, corrispondente, di regola, alla data di morte del contribuente. Competente a ricevere la dichiarazione di successione è l'ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto. Se la dichiarazione di successione viene spedita per po-

sta raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui è stata spedita. Prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione e al pagamento dei seguenti tributi: l'imposta ipotecaria (codice tributo 649T), l'imposta catastale (codice 737T), l'imposta di bollo (per ogni formalità di trascrizione: codice 456T), la tassa ipotecaria (codice 778T, per ogni ufficio del Territorio competente). L'imposta di successione viene invece liquidata dall'ufficio e l'avviso di liquidazione viene notificato al contribuente, che ha 60 giorni per pagarla.

Gli immobili

Se l'eredità comprende beni immobili, il loro valore concorre alla quantificazione dell'imponibile su cui applicare le aliquote dell'imposta di successione. La presenza di immobili in successione fa scattare inoltre l'applicazione delle imposte ipotecaria (con l'aliquota del 2%) e catastale (1%).

Gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili, che devono essere trattate al loro valore corrente), vanno peraltro considerati non secondo il loro valore di mercato, ma per il loro valore catastale, e cioè moltiplicando la rendita a essi attribuita dal Catasto per gli applicabili co-

efficienti di aggiornamento.

Nell'ipotesi che uno dei beneficiari della trasmissione ereditaria abbia i requisiti per l'acquisto della prima casa, il valore di questa abitazione concorre all'imponibile ai fini dell'imposta di successione ma non sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, le quali vanno applicate nella misura fissa di 200 euro per ciascuna. I requisiti in questione sono principalmente i seguenti:

- ❶ deve trattarsi di una casa d'abitazione classificata in Catasto in una categoria diversa dalle categorie A1, A8 e A9;
- ❷ l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'erede ha o stabilisce, entro diciotto mesi dall'apertura della successione, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'erede svolge la propria attività;
- ❸ l'erede deve dichiarare di non essere titolare di altra casa di abitazione nel comune in cui è situato l'immobile ereditato;
- ❹ l'erede deve dichiarare di non essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa (oppure, in caso contrario, deve assumere l'impegno ad alienare tali diritti entro un anno dal giorno di apertura della successione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto «costa» l'eredità

Le imposte da versare in base al grado di parentela

Erede o legatario	Franchigia per l'imposta di successione	Aliquote dell'imposta di successione	Imposta ipotecaria	Imposta catastale
Coniuge o componente di una unione civile	1 milione di euro per ogni beneficiario	4%	2% dovuta (senza franchigia) se in successione vi sono beni immobili; si riduce a 200 euro se ricorrono i presupposti della agevolazione "prima casa"	1% dovuta (senza franchigia) se in successione vi sono beni immobili; si riduce a 200 euro se ricorrono i presupposti della agevolazione "prima casa"
Parenti in linea retta	1 milione di euro per ogni beneficiario			
Fratelli e sorelle	100 mila euro per ogni beneficiario	6%		
Parenti e affini fino al 4° grado	Nessuna franchigia	6%		
Affini in linea collaterale fino al 3° grado	Nessuna franchigia	6%		
Altri soggetti (ad esempio, conviventi di fatto)	Nessuna franchigia	8%		

Nota: Per i beneficiari che siano portatori di handicap, indipendentemente dal loro grado di parentela o di affinità con il de cuius, la franchigia è di 1,5 milioni